

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO



INFORMAZIONE PROFESSIONALE N° 7 DEL 28/02/2023

- 1) Aggiornamento Tabelle stupefacenti**
- 2) Censimento delle farmacie che allestiscono preparati**
- 3) INAIL - elargizione *una tantum* a favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie deceduti a causa o come concausa del contagio da Covid-19**
- 4) AIFA - procedure per supportare i pazienti in caso di carenza o indisponibilità di un medicinale**
- 5) Farmacopea Europea 11° edizione**
- 6) Legge di Bilancio 2023: disposizioni di interesse in ambito sanitario**

1) Aggiornamento Tabelle stupefacenti: inserimento di nuove sostanze psicoattive nella Tabella I di cui al D.P.R. 309/1990

Rif. Circolare Fofi n. 14291

Con decreto 13 febbraio 2023 ([clicca qui](#)), in vigore dal 10 marzo p.v., il Ministero della Salute ha aggiornato le tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990, disponendo **l'inserimento di nuove sostanze psicoattive nella Tabella I** del D.P.R. 309/1990, dove trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane, oggetto di abuso e come tali **non commercializzabili nelle farmacie.**

2) Attività galenica come strategia di contrasto alla carenza di medicinali: censimento delle farmacie che allestiscono preparati.

QUESTIONARIO FOFI-SIFAP sulla tipologia di forme farmaceutiche allestite

Rif. Circolare Fofi n. 14292

Si fa seguito all'informazione professionale n. 2 del 2 febbraio 2023, relativa al **censimento delle farmacie che allestiscono preparati**, per trasmettere nuovamente il [link di accesso](#) al questionario, condiviso dal Ministero della Salute.

Il predetto link è disponibile anche, attraverso un apposito banner, sul sito web istituzionale della Federazione, nonché su IFarmacistaOnline.

3) INAIL - ELARGIZIONE UNA TANTUM a favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie deceduti a causa o come concausa del contagio da Covid-19 contratto nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 4 MARZO 2023

Rif. Circolare Fofi n. 14283

L'articolo 22-bis del D.L. 18/2020, convertito in L. 271/2020, nel testo modificato dall'art. 31 del D.L. 17/2022 convertito in L. 34/2022, ha previsto l'istituzione di un fondo destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti a causa del contagio da COVID-19. Il fondo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con la dotazione di 15 milioni di euro.

Con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2023, l'INAIL ha fornito istruzioni per la presentazione delle istanze e l'erogazione di una speciale elargizione a favore dei lavoratori esercenti le professioni sanitarie, gli assistenti sociali e gli operatori socio-sanitari deceduti a causa o come concausa del contagio da Covid-19 contratto nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

L'elargizione – che consiste in una prestazione economica *una tantum* – è a favore dei familiari delle vittime contagiate nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, decedute entro il 28 dicembre 2022.

I beneficiari della speciale elargizione sono i familiari del lavoratore deceduto. In particolare, il coniuge o la persona unita civilmente nonché i figli legittimi, adottivi o naturali riconosciuti o riconoscibili, ed in mancanza i genitori naturali o adottivi.

I suddetti soggetti, al fine della erogazione della prestazione devono presentare l'istanza **entro e non oltre il 4 marzo 2023** esclusivamente mediante il servizio "Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19" disponibile sul portale Inail seguendo il percorso: [Servizi per te> Lavoratore](#)

Per l'accesso al servizio è necessario essere in possesso di Spid, Cns o Cie.

Le istruzioni per la compilazione e la trasmissione dell'istanza sono disponibili nella sezione [Guide manuali operativi>Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19](#)

4) AIFA - procedure per supportare i pazienti in caso di carenza o indisponibilità di un medicinale: aggiornamento contatti titolari e referenti regionali

Rif. Circolare Fofi n. 14284

L'AIFA ha fatto pervenire alla Fofi, in qualità di membro del Tavolo Tecnico delle Indisponibilità, un aggiornamento della [nota informativa](#) predisposta dall'Agenzia e rivolta ai farmacisti che operano sul territorio, sulle procedure da seguire per supportare i pazienti in caso di carenza o indisponibilità di un medicinale.

Il documento costituisce una breve guida riepilogativa delle azioni da intraprendere quando "manca" un farmaco con l'intento di ottimizzare il flusso delle segnalazioni ed assicurare una migliore gestione delle carenze.

Si rammenta, in sintesi, che se il **farmaco mancante è presente nell'elenco dei carenti pubblicata dall'AIFA** occorre anzitutto fornire al paziente le indicazioni riportate in detto elenco, ovvero consultare eventuali comunicazioni specifiche della medesima Agenzia.

Qualora, invece, il medicinale mancante **NON risulti presente nell'elenco dei medicinali carenti pubblicato da AIFA**, il farmacista dovrà provvedere a contattare almeno tre grossisti tra quelli a disposizione nel suo territorio per verificare la reale indisponibilità del medicinale in questione. Una volta confermato che il medicinale risulta indisponibile, per molti farmaci è possibile utilizzare i contatti messi a disposizione dai titolari AIC per le richieste in emergenza (ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219). Qualora il titolare non desse seguito all'ordine diretto, si dovrà inviare una segnalazione a farmacicarenti@aifa.gov.it, preferibilmente documentando la mancata fornitura, per permettere le azioni di verifica e intervento da parte di AIFA.

Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'art. 105, comma 3bis del D.Lgs. 219/06, **nel caso in cui un farmaco, che non sia presente nella lista di quelli carenti pubblicata da AIFA, risulti non reperibile sul territorio**, i farmacisti (e, attraverso di loro, i pazienti) possono inviare una segnalazione ai referenti della Regione o della Provincia Autonoma, direttamente o attraverso le associazioni di categoria, per le valutazioni e gli interventi del caso, nonché per l'eventuale inoltro a Ministero della Salute e AIFA nel caso di problematiche di potenziale interesse nazionale.

L'aggiornamento in questione riguarda sostanzialmente i contatti dei titolari e, in minima parte, i [contatti dei referenti Regionali](#).

5) Farmacopea Europea 11° edizione

Rif. Circolare Fofi n. 14286

Il 1° gennaio 2023 sono entrati in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, i **testi, nelle lingue inglese e francese**, pubblicati nella **Farmacopea europea 11° edizione**

I testi sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 123 TULS R.D. 1265/1934, pertanto non è obbligatorio detenerne copia in farmacia. Tali testi sono posti a disposizione di qualsiasi interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della F.U.

La 11° edizione della Farmacopea europea sostituisce la 10° edizione completata con la pubblicazione del Supplemento 10.8.

6) Legge di Bilancio 2023: disposizioni di interesse in ambito sanitario

Rif. Circolare Fofi n. 14290

Al fine di approfondire i contenuti della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), si riportano di seguito le principali disposizioni di interesse **IN AMBITO SANITARIO**:

CURE PALLIATIVE (comma 83)

Il comma 83 stabilisce che Regioni e Province autonome presentino entro il 30 gennaio di ciascun anno un Piano di potenziamento delle cure palliative per raggiungere, entro il 2028, il 90% della popolazione interessata. Il monitoraggio semestrale di attuazione è affidato ad AGENAS. Presentazione del Piano e relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN a carico dello Stato.

RECLUTAMENTO PERSONALE SANITARIO SSN (comma 528)

Il comma 528, modificando una disposizione della legge di bilancio 2022, proroga al 31 dicembre 2024 il termine di scadenza entro cui gli enti del SSN, possono assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, a condizione che abbia maturato al 31 dicembre 2023 almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del SSN, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

IMPLEMENTAZIONE PNCAR 2022-2025 (comma 529)

È autorizzata la spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel "Piano di contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025". Tale somma è ripartita sulla base di criteri da definirsi con Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

FONDO PROGRAMMA NAZIONALE SCREENING DIABETICO (comma 530)

Il comma 530 istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e un milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, allo scopo di finanziare futuri interventi normativi per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.

RETE CAR-T E IRCCS RETE CARDIOVASCOLARE (comma 531)

Il comma 531 autorizza la spesa di 250.000 euro per il 2023 e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore degli IRCCS della "Rete oncologica" del Ministero della Salute per lo sviluppo di nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 a favore degli IRCCS della "Rete cardiovascolare" del Ministero della Salute impegnati in programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.

REMUNERAZIONE FARMACIE (commi 532-534)

Viene riconosciuta dal 1° marzo 2023 una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, nel limite di 150 milioni annui.

ADEGUAMENTO FINANZIAMENTO SSN (comma 535)

Il comma 535 incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 2.150 milioni per il 2023, 2.300 milioni per il 2024 e 2.600 milioni dal 2025. Per il 2023, 1.400 milioni sul totale è destinato a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.

FONDO ACQUISTO VACCINI E FARMACI COVID (comma 536)

Il comma 536 incrementa il fondo di cui all'art. 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020 di 650 milioni per il 2023 da destinare all'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e farmaci per la cura dei pazienti COVID.

PAYBACK FARMACEUTICO (commi 540-541)

I commi 540 e 541 riguardano il payback farmaceutico. In particolare, il comma 540 consente alle Regioni e alle Province autonome di iscriversi per l'equilibrio del settore

sanitario 2022 il payback relativo agli anni 2020 e 2021 senza appostare accantonamenti, fermo restando l'eventuale compensazione a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore. Per il payback relativo al 2021 tali disposizioni si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il successivo comma 541 stabilisce che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame siano definite le modalità di applicazione della norma della legge di bilancio 2022 che applica uno sconto sul payback farmaceutico esclusivamente in favore delle aziende che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano 2021 senza riserva. Ai fini di coordinamento, la disposizione prevede che il decreto, previsto dalla legge di bilancio 2022, recante le modalità di recupero delle somme tramite payback, sia opportunamente integrato con l'inserimento dell'anno 2021.

FEDERALISMO REGIONALE E DETERMINAZIONE FABBISOGNI SANITARI (comma 788)

Il comma 788 differisce al 2027 o ad un anno antecedente, ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n. 68 del 2011, l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali.

ALTRE NORME DI INTERESSE:

IVA PRODOTTI INFANZIA E IGIENE INTIMA FEMMINILE (comma 72)

Il comma 72 estende il regime IVA al 5% ai prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile, prevista dalla precedente normativa solo per i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile compostabili e lavabili.

Vengono, inoltre, assoggettati all'IVA al 5% i seguenti prodotti per l'infanzia: latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini e seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

LAVORO AGILE PER SOGGETTI FRAGILI (comma 306)

Il comma 306 concerne l'applicazione, fino al 31 marzo 2023, dell'istituto del lavoro in modalità agile per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022 ([clicca qui](#)). Si prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Luisa Rossi

IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Losego